

Pensioni erogate da enti previdenziali esteri a soggetti residenti in Italia

di Piergiorgio Valente (*)

L'approfondimento

La Corte di Cassazione si è espressa con sentenza 4 ottobre 2011, n. 1550, depositata in data 3 febbraio 2012, circa la questione, ancora controversa, della tassazione delle pensioni di vecchiaia corrisposte da un ente previdenziale non residente ad un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato italiano.

La Corte, contraddicendo il parere dell'Amministrazione Finanziaria, ha affermato che esse rientrano nell'ambito applicativo del paragrafo 2 dell'art. 18 della Convenzione OCSE, in quanto erogate in base alla legislazione di "sicurezza sociale". In quanto tali, scontano quindi la tassazione concorrente in entrambi gli Stati contraenti, nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti tributari.

La globalizzazione dell'economia e lo sviluppo delle comunicazioni internazionali hanno incrementato notevolmente la mobilità delle persone, sia per motivi professionali, sia per motivi personali.

Ciò ha accresciuto l'importanza delle questioni transfrontaliere derivanti dall'interazione di differenti piani pensionistici esistenti nei diversi Stati, definiti meramente sulla base delle *policies* locali.

Di conseguenza, criticità possono porsi a causa delle differenze tra le politiche fiscali generali adottate dagli Stati in materia pensionistica. Queste devono essere attentamente considerate nel corso delle negoziazioni bilaterali ed opportunamente disciplinate allo scopo di evitare il fenomeno della doppia imposizione o della non imposizione.

La disciplina convenzionale della tassazione delle pensioni "transfrontaliere" è contenuta all'**art. 18**

del Modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni¹, il quale fissa la regola per la ripartizione della potestà impositiva tra gli Stati contraenti.

La sentenza della Corte di Cassazione

Il contesto normativo

L'art. 18² della convenzione contro le doppie imposizioni tra **Italia** e **Lussemburgo**, sottoscritta il 3 giugno 1981 e ratificata con Legge n. 747 del 14 agosto 1982³ (di seguito, "*la Convenzione*"), stabilisce che:

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni e le altre somme pagate ai sensi della legislazione sulla previdenza sociale di uno Stato contraente sono imponibili in questo Stato".

(*) Centro Studi Internazionali GEB Partners

Note:

- 1 Per approfondimenti in tema di convenzioni contro le doppie imposizioni, cfr. Valente P., *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, Milano, IPSOA, 2012; Valente P., "Il Modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni. La versione 2010", in "Il fisco", n. 33/2010; Valente P., "Modifiche agli artt. 1-5 del modello OCSE e al Commentario", in "Il fisco", n. 32/2008; Valente P., "Modifiche agli artt. 6-12 del modello e al Commentario", in "Il fisco", n. 33/2008; Valente P., "Modifiche agli artt. 13-31 del modello e al Commentario", in "Il fisco", n. 34/2008.
- 2 Per approfondimenti sulla disciplina convenzionale delle pensioni, prevista dall'art. 18 del Modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni, cfr. Valente P., *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, op. cit., p. 715 ss.
- 3 Per approfondimenti sulla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Lussemburgo, cfr. Valente P., *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, op. cit., p. 1843 ss..

Convenzioni contro le doppie imposizioni

Il paragrafo 1 dell'art. 18⁴ della Convenzione prevede, quale regola generale, la tassazione esclusiva da parte dello Stato di residenza dei redditi derivanti da pensioni o remunerazioni analoghe, in relazione ad un cessato rapporto di lavoro nello Stato di residenza⁵ del beneficiario.

L'uso dell'avverbio "**soltanto**" implica che la potestà impositiva spetta esclusivamente a uno degli Stati contraenti (lo Stato della residenza).

Lo Stato dove risiede l'ente o istituto che eroga le pensioni (Stato della fonte) esenta, invece, tali redditi. Il paragrafo 2 dell'art. 18 della Convenzione prevede, però, una **deroga**, disponendo la tassazione concorrente, da parte dei due Stati contraenti, delle pensioni e delle altre somme pagate ai sensi della legislazione sulla previdenza sociale dello Stato in cui è localizzato l'ente erogatore; per tale tipo di erogazioni, viene pertanto prevista sia la tassazione nello Stato della residenza, sia la tassazione nello Stato della fonte.

Il citato art. 18 della Convenzione si applica esclusivamente ai pagamenti pensionistici relativi a un **precedente rapporto di lavoro**⁶.

Inoltre, le tipologie di pagamento ricomprese in tale disciplina includono anche i pagamenti effettuati a beneficiari diversi dall'ex dipendente, quali ad esempio, il consorte sopravvissuto, gli accompagnatori o figli dei dipendenti e altri pagamenti simili, relativi a un passato rapporto di lavoro.

Come disposto dal paragrafo 1 dell'art. 18 della Convenzione, la suddetta disciplina non si applica alle cd. "pensioni pubbliche"⁷, disciplinate dall'art. 19, paragrafo 2 della Convenzione, il quale dispone che:

- "a) le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo Ente locale, sia direttamente sia mediante prelievo da fondi da essi costituiti a una persona fisica a titolo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o Ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.
- b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora il beneficiario sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità senza avere la nazionalità dello Stato dal quale provengono le pensioni".

Più volte in passato sono stati sollecitati chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle pensioni

estere percepite, in applicazione della legislazione sulla sicurezza o previdenza sociale, da residenti in Italia.

L'Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 41 del 2003 ("*Convenzioni internazionali in materia di doppie imposizioni - Tassazione delle pensioni pagate ai sensi della legislazione sulla sicurezza sociale - Inter-*

Note:

4 Il Commentario OCSE all'art. 18 prevede:

"1. According to this Article, pensions paid in respect of private employment are taxable only in the State of residence of the recipient. Various policy and administrative considerations support the principle that the taxing right with respect to this type of pension, and other similar remuneration, should be left to the State of residence. For instance, the State of residence of the recipient of a pension is in a better position than any other State to take into account the recipient's overall ability to pay tax, which mostly depends on worldwide income and personal circumstances such as family responsibilities. This solution also avoids imposing on the recipient of this type of pension the administrative burden of having to comply with tax obligations in States other than that recipient's State of residence.(...)"

5 Per approfondimenti in materia di residenza delle persone fisiche e delle persone giuridiche, cfr. Valente P., *Esterovestizione e residenza*, Milano, IPSOA, 2010; Valente P., *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, op. cit., p. 181 ss.; Valente P., "Il centro degli interessi vitali. Note sulla disciplina della residenza fiscale delle persone fisiche", in "Il fisco", n. 41/2009; Valente P., *Manuale di Governance Fiscale*, Milano, IPSOA, 2011, p. 719 ss.; Valente P., Mattia S., "Esterovestizione e residenza: i gruppi italiani operanti nel settore dell'autotrasporto", in "Il fisco", n. 8/2012; Valente P., "Esterovestizione ed eterodirezione: equilibri(smi) tra la sede di coordinamento e direzione, direzione unitaria e sede di direzione effettiva", in "Rivista di diritto tributario", aprile 2010; Valente P., "Il criterio dell'oggetto principale ai fini dell'identificazione della residenza fiscale della società", in "Il fisco", n. 28/2010; Valente P., "La sede di direzione effettiva nel diritto comparato", in "Il fisco", n. 28/2009; Valente P., "La residenza fiscale nel diritto tributario internazionale e comunitario", in "Neotera", n. 2/2009.

6 Le disposizioni previste dall'art. 18 della Convenzione non si applicano ad esempio, a una rendita di capitale, acquisita direttamente dal beneficiario, che non deriva da un piano pensionistico da lavoro dipendente.

7 Nel Protocollo finale, al punto 4, la Convenzione stabilisce che "Le disposizioni dell'art. 19, paragrafi 1 e 2, si applicano alle pensioni e remunerazioni pagate al proprio personale da parte dei servizi o enti seguenti:

a) per quanto riguarda il Lussemburgo:

- la società nazionale delle ferrovie lussemburghesi ("Société nationale des Chemins de fer lussemburgeois");
- l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni ("Administration des Postes et Télécommunications");
- l'Ufficio nazionale del Turismo ("Office national du Tourisme");

b) per quanto riguarda l'Italia:

- l'Amministrazione delle Ferrovie italiane;
- l'Amministrazione dei servizi delle poste e delle telecomunicazioni;
- l'Ente nazionale italiano per il turismo;
- l'Istituto per il commercio estero".

Convenzioni contro le doppie imposizioni

pretazione ed applicazione dell'art. 18, paragrafo 2 degli Accordi conclusi dall'Italia con la Finlandia, il Lussemburgo e la Svezia"), la quale afferma che l'ambito applicativo del paragrafo 2 dell'art. 18 della Convenzione deve essere circoscritto alle **pensioni erogate in base alla legislazione di "sicurezza sociale"**⁸.

In particolare, la suddetta circolare prevede che

"anche se la Convenzione utilizza l'espressione previdenza sociale, ed il testo in italiano fa ugualmente fede come il testo in francese (*sécurité sociale*), per i menzionati criteri ermeneutici di diritto interno ed internazionale, l'ambito applicativo dell'art. 18, paragrafo 2, della Convenzione tra Italia ed il Lussemburgo deve intendersi limitato - anche in tal caso - ai trattamenti di sicurezza sociale. Sotto altro profilo l'applicabilità della ripetuta norma convenzionale non è limitata esclusivamente nei confronti di contribuenti che hanno la nazionalità dello Stato di erogazione dei trattamenti pensionistici, ma è esteso ai trattamenti di sicurezza sociale goduti dai cittadini di entrambi gli Stati. Pertanto, le pensioni pagate ai sensi della legislazione sulla sicurezza sociale, sia ai cittadini italiani sia ai cittadini lussemburghesi, fiscalmente residenti in Italia, ai sensi del ripetuto art. 18, paragrafo 2, sono assoggettate a tassazione concorrente in Italia e Lussemburgo".

Il fatto

La sentenza in esame trae origine dal ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria, la quale, rigettando sia l'appello principale dell'Amministrazione finanziaria, sia quello incidentale del contribuente, ha riconosciuto a quest'ultimo, persona fisica residente in Italia, il **diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di IR-PeF** sulla pensione corrispostagli dall'Istituto lussemburghese di assicurazione contro la vecchiaia e l'invalidità.

Il giudice tributario ha ritenuto che il paragrafo 2 dell'art. 18 della Convenzione deve essere interpretato nel senso che la pensione pagata ad un residente italiano per prestazioni di lavoro rese nel settore privato in Lussemburgo, in base alla legislazione sulla previdenza sociale, è imponibile soltanto in quest'ultimo Paese.

Nel ricorso proposto per cassazione, l'Agenzia delle Entrate lamenta, in primo luogo, la violazione dell'art. 2697 c.c., rubricato "Onere della prova", il quale dispone che:

"Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione di fonda".

Secondo l'Agenzia delle Entrate, il contribuente non ha fornito **alcuna prova** del fatto che il reddito sia già stato sottoposto a tassazione in Lussemburgo, e pertanto nessuna prova della doppia imposizione, presupposto della richiesta di rimborso.

L'Amministrazione finanziaria contesta, inoltre, la violazione dell'art. 18 della Convenzione, sostenendo che la pensione percepita dal contribuente, residente fiscalmente in Italia, rientra nella previsione del paragrafo 1 del suddetto articolo, trattandosi di pensione di vecchiaia, con conseguente tassazione esclusiva nel Paese di residenza.

La ricorrente ritiene, inoltre, in via subordinata, che il paragrafo 2 dell'art. 18 della Convenzione deve essere interpretato nel senso che "le pensioni e le altre somme pagate ai sensi della legislazione sulla previdenza sociale" sono soggette ad imposizione in entrambi gli Stati contraenti nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti tributari.

La pronuncia della Corte

La controversia si basa sulla corretta interpretazione della funzione "sociale" della pensione di vecchiaia, al fine di individuare la norma applicativa di riferimento.

Pertanto, risulta fondamentale comprendere se tale tipologia di pensione:

- rientri nell'ambito di applicazione del paragrafo 1

Nota:

⁸ La circolare n. 41 del 2003 evidenzia come "taluni contribuenti, residenti in Italia, che percepiscono pensioni erogate da istituti previdenziali di alcuni Stati esteri, ritengono che, ai sensi dell'art. 18, paragrafo 2 della Convenzioni contro le doppie imposizioni concluse dal nostro Paese con il Lussemburgo, la Finlandia e la Svezia, i predetti emolumenti pensionistici non andrebbero assoggettati ad imposizione in Italia, in quanto sottoposti a tassazione esclusiva nel Paese di erogazione dei medesimi. Al riguardo, è stato fatto presente che l'INPS, con circolare n. 176 del 14 settembre 1999, punto 3.1, ha precisato che le Convenzioni stipulate con Svezia, Lussemburgo, Finlandia, prevedono la tassazione della pensione nel solo Stato di erogazione in luogo di quello di residenza (art. 18, punto 2, di ciascuna Convenzione)".

Convenzioni contro le doppie imposizioni

dell'art. 18 della Convenzione, con conseguente tassazione esclusiva da parte dello Stato di residenza, ovvero l'Italia;

- rientri nell'ambito di applicazione del paragrafo 2 dell'art. 18 della Convenzione, con conseguente tassazione concorrente in entrambi gli Stati contraenti.

Contrariamente a quanto sostenuto dall'Agenzia delle Entrate nelle motivazioni al ricorso proposto contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria, la Corte di Cassazione ritiene che **le pensioni di vecchiaia rientrano nell'ambito applicativo del paragrafo 2 dell'art. 18 della Convenzione.**

A tal fine, la Corte di Cassazione sottolinea che:

"L'espressione previdenza sociale, adoperata nel testo italiano della Convenzione debba in realtà più correttamente intendersi, in base al testo in lingua francese, come sicurezza sociale (*sécurité sociale*), le parole sicurezza sociale in mancanza di una specifica definizione vanno interpretate in base al disposto dell'art. 3, comma 2, della Convenzione e pertanto secondo il significato loro attribuito dall'ordinamento italiano, nel quale, a seguito di un'evoluzione costituzionalmente orientata, la detta espressione è indicativa di un concetto di ampio contenuto, comprensivo di tutti i diritti, tanto di previdenza che di assistenza, collegati alla persona e alla sua dignità e, in quanto tali, inviolabili, secondo i principi riconosciuti dall'art. 38 della Costituzione⁹ e presenti anche nel diritto internazionale".

La Corte di Cassazione richiama sul punto la sentenza n. 23001/2000 riguardante la **convenzione tra Italia e Francia**¹⁰, dove si afferma che: "nel genere sicurezza sociale trova collocazione non solo il trattamento assistenziale, ma anche quello previdenziale, con il quale lo Stato assicura ai lavoratori la copertura dai rischi tipici del rapporto di lavoro e della persona umana e, perciò, in definitiva il concetto stesso di pensione declinato in tutte le sue accezioni, comprensivo quindi sia dei trattamenti pensionistici di anzianità sia di quelli di vecchiaia, entrambi appartenenti al sistema generale di sicurezza sociale"¹¹.

La Suprema Corte osserva che il paragrafo 2 dell'art. 18 della Convenzione deve essere interpretato nel senso che "le erogazioni ivi contemplate sono soggette ad imposizione in entrambi gli Stati contraenti, secondo la disciplina in ciascuno di essi prevista.

Induce a tale conclusione il fatto che nel paragrafo 2 manca, a differenza del paragrafo 1, l'avverbio "soltanto", con la conseguenza che la potestà impositiva non spetta ad uno solo degli Stati contraenti (quello della residenza o quello della fonte del reddito), bensì ad entrambi, nella misura stabilita nei rispettivi ordinamenti tributari".

Nel caso di tassazione concorrente da parte dei due Stati contraenti, è necessario che uno degli Stati (solitamente lo Stato di residenza) si adoperi al fine di individuare strumenti volti a evitare il verificarsi del fenomeno della doppia imposizione.

Difatti, la Corte di Cassazione sottolinea che: "(...) nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni non è infrequente che la potestà impositiva venga attribuita, anziché in via esclusiva ad uno dei due Stati, ad entrambi in via concorrente, con conseguente applicazione della norma (di chiusura) secondo la quale uno di essi (solitamente quello di residenza) deve prevedere strumenti atti ad evitare in concreto il verificarsi del doppio prelievo"¹².

Note:

9 L'art. 38 della Costituzione dispone che "Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano provveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita, in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili e i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi o istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera".

10 Per approfondimenti sulla Convenzione sottoscritta tra Italia e Francia, cfr. Valente P., *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, op. cit., p. 1566 ss..

11 In tal senso, anche la sentenza n. 23001/2010 della Corte di Cassazione, nella quale si afferma che: "la finalità sociale della pensione di anzianità, non viene esclusa, ma anzi viene accresciuta, dal fatto che la stessa sia collegata al versamento obbligatorio di contributi durante l'intero arco della vita lavorativa. In effetti ciò che rileva è che il legislatore, avendo individuato e disciplinato una serie di fattispecie con le quali ed attraverso le quali assicurare il lavoratore con riferimento ai vari accadimenti della vita, abbia inserito tra le medesime anche la vecchiaia, declinata sia con riferimento al servizio (pensione di anzianità), che all'età (pensione di vecchiaia). Pertanto, la circostanza che il legislatore detti una disciplina in parte diversa per i trattamenti pensionistici di anzianità rispetto a quelli di vecchiaia, non esclude che entrambi appartengono comunque al sistema generale di sicurezza sociale".

12 In senso conforme anche le sentenze n. 23001/2010 e n. 6108/2011 della Corte di Cassazione.

Convenzioni contro le doppie imposizioni

A tal fine, l'art. 24 della Convenzione¹³ prevede che:

"Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili nel Lussemburgo, l'Italia nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'art. 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sul reddito pagata in Lussemburgo, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato ad imposizione in Italia mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito ai sensi della legislazione italiana".

La Corte di Cassazione, nella sentenza in esame, sottolinea che il contribuente italiano ha **diritto al riconoscimento del credito di imposta**, a condizione però che dimostri la **tassazione applicata all'estero a titolo definitivo**.

Nel caso di specie, la Suprema Corte osserva che il contribuente non ha assolto all'onere di provare di aver subito una doppia imposizione sulla pensione percepita. In particolare,

"non risulta che il contribuente abbia allegato e provato, pur evidentemente spettando a lui l'onere della prova, il presupposto giuridico della propria pretesa e cioè la doppia imposizione, derivante dalla circostanza dell'avvenuto assoggettamento a tassazione in Lussemburgo della somma erogatagli dal locale ente previdenziale".

I giudici di legittimità pertanto annullano la sentenza impugnata e rigettano il ricorso del contribuente.

Considerazioni conclusive

Ai sensi del Modello di Convenzione dell'OCSE contro le doppie imposizioni, i redditi derivanti da pensione, o remunerazioni analoghe, relativi ad un **cessato rapporto di lavoro**, sono soggetti a **tassazione esclusiva nello Stato di residenza**, come disposto dal paragrafo 1 dell'art. 18 del suddetto Modello.

Tuttavia, le **pensioni di vecchiaia**, o remunerazioni analoghe, corrisposte da un ente previdenziale non residente ad un contribuente fiscalmente residente in Italia, per effetto del loro carattere "sociale",

scontano la **tassazione concorrente in entrambi gli Stati contraenti**, nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti tributari, ai sensi dell'art. 18, paragrafo 2, del Modello di Convenzione OCSE.

Uno dei due Stati, solitamente lo Stato della residenza, deve riconoscere al contribuente l'applicazione di meccanismi volti ad eliminare la doppia imposizione che potrebbe originarsi dalla sussistenza della tassazione concorrente.

A tal fine, è **onere del contribuente** provare di aver subito una tassazione a titolo definitivo nello Stato estero e quindi di essere soggetto a doppia imposizione.

Nota:

¹³ Il Modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni prevede due metodi alternativi per eliminare la doppia imposizione (art. 23):

- metodo dell'esenzione;
- metodo del credito di imposta.

Per approfondimenti cfr. Valente P., *Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni*, op. cit., p. 769 ss..